

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

ACCERTAMENTI **77****Ex società,
600mila
sotto esame**

Servizi ▶ pagina 2

Il fisco bussava alla porta di 600mila società estinte

Più soggetti nel mirino con l'applicazione per il passato

Doppio binario

Tra gli elementi contestati la disparità di trattamento tra Entrate e creditori comuni

Il «rosso» nei conti

L'allungamento a cinque anni riduce a 8mila le imprese in perdita sistematica

**Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente**

■ Sono poco più di 600mila le società estinte negli ultimi cinque anni, che potranno finire nel mirino del fisco per debiti tributari e contributivi non pagati. È il risultato dell'interpretazione restrittiva delle Entrate, che estende anche al passato la possibilità di fare i controlli sulle aziende cancellate dal [registro delle imprese](#).

Perimetro allargato

Ad affilare le armi del fisco nei confronti delle società zombie è il decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014), primo provvedimento attuativo della delega fiscale. In base al decreto, quando un'azienda chiude i battenti senza saldare i conti con lo Stato, le Entrate possono rivalersi sui soci o sui liquidatori fino a cinque anni di distanza dalla cancellazione.

Il punto chiave, però, è la possibilità di applicare la nuova regola anche alle società chiuse prima dell'entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014). Una possibilità non menzionata espressamente nel decreto ma sostenuta dall'Agenzia nella

circolare 31/E dell'anno scorso. È chiaro che questa lettura moltiplica il numero dei contribuenti interessati. A maggior ragione se si considera che le Entrate hanno ritenuto di poter estendere le verifiche anche alle società di persone.

Secondo i dati di [InfoCamere](#), tra il 2010 e il 2014 sono state cancellate 607mila società dal [registro delle imprese](#). Di queste, però, solo 120mila hanno chiuso i battenti nel corso del 2014, anno che sarebbe stato normalmente accertabile anche senza il decreto. L'estensione al passato, quindi, chiama in causa circa 480mila trasocietà di capitali, di persone, cooperative e consorzi. Tutte aziende alle quali ora il fisco potrà chiedere conto delle imposte e dei contributi non versati.

Retroattività contestata

Le nuove regole, volutamente scritte per rendere più efficaci i controlli delle Entrate, hanno scatenato le proteste di imprese e professionisti. Qualcuno ha sottolineato la responsabilità eccessiva cui viene esposto il liquidatore, che - per azzerare i rischi - potrebbe decidere di non pagare i fornitori finché non sarà sicuro

che tutte le imposte e i contributi sono stati versati. Qualcun altro ha denunciato il diverso trattamento tra un creditore "normale" e il creditore fisco, che avrà molto più tempo per far valere le proprie ragioni. D'altra parte, nella relazione tecnica al decreto si dice chiaramente che i tempi di verifica dell'agenzia delle Entrate non sono in linea con le attività ordinarie di liquidazione: basti pensare che oggi non è così raro imbattersi in accertamenti sull'anno d'imposta 2010.

Ma è l'applicazione retroattiva ad aver incassato le critiche maggiori. E non solo da parte dei professionisti. La scorsa settimana il presidente della sezione tributaria della Cassazione, Mario Cicala, si è detto contrario alla possibilità di applicare anche per il passato le nuove regole, inter-



Dir. Resp.: Roberto Napoletano

venendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Ctr Toscana. E, tra i giudici di merito, la Ctp di Reggio Emilia ha già bocciato con una propria sentenza l'orientamento dell'Agenzia.

In gioco non ci sono soltanto i principi del diritto, ma anche gettito sonante. La relazione tecnica stima in 50 milioni di euro nel 2015 i maggiori incassi derivanti dalla norma. Ma è un calcolo effettuato solo sulle società di capitali e senza conteggiare l'effetto sul passato. Con la lettura

più favorevole al fisco, l'incremento potrebbe essere quattro o cinque volte più elevato.

Le perdite sistematiche

Un'altra modifica contenuta nel decreto sulle semplificazioni - ma di segno opposto - è quella che allunga da tre a cinque anni il "periodo di osservazione" per stabilire se una società è o meno in perdita sistematica. Stando ai dati bilancio analizzati da **InfoCamere** (che potrebbero non rispecchiare fedelmente quelli fiscali) l'allunga-

mento del periodo riduce da 19mila a 8.759 le aziende chiamate a dimostrare di non essere vuote scatole societarie.

È interessante anche osservare i settori a più alta densità di imprese in perdita continuata: le attività immobiliari (con il 5,6% delle società a rischio sul totale) e le costruzioni (4,5%) raccolgono da soli oltre la metà delle aziende più esposte. Segno che dietro il rosso sistematico in bilancio c'è anche la crisi, e non solo l'evasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Cancellazione

• Dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal **registro delle imprese** (articolo 2495 del Codice civile). Prima del decreto semplificazioni in vigore dal 13 dicembre 2014, la cancellazione comportava l'estinzione della società a 360 gradi, con il conseguente trasferimento delle obbligazioni ai soci, che ne rispondevano nei limiti di quanto riscosso (o senza limiti se illimitatamente responsabili). Ora, invece, è previsto che la società cancellata "resta in vita" ancora per cinque anni, ma solo per i controlli fiscali e contributivi.

I numeri

IL PERIMETRO

Le società cancellate dal registro delle imprese negli ultimi cinque anni



IL VALORE DELLA PRODUZIONE

La distribuzione delle cessazioni di società di capitali in base al valore della produzione



*cooperative e consorzi



Fonte: InfoCamera - Unioncamere, Movimenti

LE SOCIETÀ IN PERDITA

Come cambia il numero delle società in perdita sistemática allungando il periodo di osservazione da tre a cinque anni

Per regione

■ Società in perdita negli ultimi tre anni
■ Società in perdita negli ultimi cinque anni



Per settore

Totale società di capitali
In perdita a cinque anni | **Peso %**



Nota: per "Società in perdita" si intende un bilancio con la voce XBRL "Utile/perdita di esercizi" in negativo. Sono state considerate solo le società di capitali non quotate in borsa che hanno depositato il bilancio presso il Registro Imprese in formato XBRL nel periodo 2009-2013. Si considerano società che non hanno cambiato provincia e che hanno conservato inalterato il codice attività economica. Sono state escluse dal campione le società con numero di soci non inferiore a 50; le società con un numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due esercizi precedenti; le società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, nonché in concordato preventivo; le società con valore della produzione del Conto economico (aggregato "A") superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale; le società che conseguono un margine operativo lordo positivo (in almeno uno degli anni del periodo); le società che esercitano esclusivamente attività agricola e rispettano le condizioni dell'articolo 2 del Dlgs 99/2004

Fonte: InfoCamera - Registro delle Imprese